Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 | **ROMA — Sabato, 23 novembre** | **Numero 277.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 725 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 8 della legge 30 dicembre 1906, n. 648, che dà facoltà al Nostro Governo di pubblicare un nuovo testo unico del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo unico del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gattico, addì 31 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

CAPO I.

Del personale e degli uffici di pubblica sicurezza.

Art. 1.

Il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza si distingue in due categorie:

a) ufficiali di pubblica sicurezza;

b) impiegati d'ordine.

Appartengono alla prima gli ispettori generali, i questori, i vice questori, i commissari, i vice commissari ed i delegati.

Appartengono alla seconda gli archivisti e gli ufficiali d'ordine.

Art. 2.

Gli ispettori generali dipendono esclusivamente dal Ministero.

I questori, i vice questori, i commissari, i vice commissari ed

i delegati disimpegnano il servizio di pubblica sicurezza propriamente detto, sotto la dipendenza del ministro dell'interno e, subordinatamente, dei prefetti e dei sotto prefetti.

Gli impiegati della seconda categoria sono chiamati a disimpegnare esclusivamente mansioni d'ordine.

Art. 3.

La gerarchia è determinata dal grado, nello stesso grado dalla classe, a parità di grado e di classe dall'anzianità.

Art. 4.

Le nomine, tanto degli ufficiali quanto degli impiegati di pubblica sicurezza, sono fatte con decreto reale, su proposta del ministro dell'interno.

Art. 5.

Potranno essere nominati funzionari in più del numero determinato per ciascun grado e per ciascuna classe, purchè si abbiano altrettante vacanze nei gradi e nelle classi superiori.

Alle vacanze che si verificheranno nel personale dei vice-commissari, si potrà provvedere anche nominando in più altrettanti delegati.

Potranno inoltre nominarsi reggenti, con stipendio minore di quello assegnato normalmente.

Art. 6.

L'ufficio provinciale di pubblica sicurezza dipende dal prefetto, il quale compie tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi sulla materia, e in caso d'urgenza destina temporaneamente ufficiali di pubblica sicurezza in alcuni punti della Provincia, riferendone al Ministero.

Il prefetto può inoltre, secondo le esigenze del servizio, estendere la giurisdizione dei delegati distaccati ad altri Comuni vicini a quello di loro residenza.

Art. 7.

L'ufficio circondariale di pubblica sicurezza dipende dal sotto prefetto, il quale compie le incombenze che gli sono commesse dalle leggi sulla materia.

Art. 8.

Gli affari di ogni ufficio di pubblica sicurezza sono ripartiti come appresso:

Divisione I. — Gabinetto;
Divisione II. — Polizia giudiziaria;
Divisione III. — Polizia amministrativa;
Archivio — Protocollo generale — Copisteria e spedizione.

Art. 9.

Nelle città capoluogo di Provincia sedi di questura sono istituiti, alla dipendenza del questore, uffici di commissariato e delegazioni suburbane, il cui numero sarà stabilito con decreto Ministeriale.

Art. 10.

La rappresentanza del questore, nei casi di assenza o di impedimento, spetta al vice questore.

In caso di impedimento anche di quest'ultimo, la rappresentanza spetta al commissario più anziano, salvo che il Ministero nell'interesse del servizio, su proposta del prefetto, non deleghi altro funzionario.

Art. 11.

Le spese di affitto e di mobilia degli uffici provinciali di pubblica sicurezza e dei dipendenti commissariati e delegazioni suburbane e quelle degli uffici circondariali sono a carico della provincia.

La misura in cui le Amministrazioni provinciali dovranno provvedere a tali spese sarà determinata dal Ministero dell'interno con apposita istruzione.

Le spese di affitto e di mobilia dei locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 3 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, sono a carico dello Stato.

Il fondo stanziato in bilancio per spese d'ufficio sarà ripartito con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

CAPO II.

Ammissione agli impieghi.

Art. 12.

I concorsi di cui all'art. 9 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza, saranno banditi ogni qualvolta se ne verificherà il bisogno, per un determinato numero di alunni.

Art. 13.

Gli aspiranti agli impieghi nell'Amministrazione della pubblica sicurezza debbono provare con documenti legali:

a) di essere cittadini italiani;

b) di aver compiuto gli anni 20 e di non aver superato i 30;

c) di aver soddisfatto all'obbligo della leva militare, ovvero di aver chiesto l'iscrizione sulle liste di leva, qualora la classe a cui appartengono non fosse ancora chiamata;

d) di aver sempre tenuto regolare condotta e di non aver subito condanne penali;

e) di essere dotati di sana e robusta costituzione fisica ed essere esenti da difetti fisici;

f) di aver conseguito:

per gli aspiranti al posto di vice commissario, la laurea in giurisprudenza in una delle Università del Regno, o il diploma finale della scuola di scienze sociali di Firenze;

per gli aspiranti al posto di delegato, la licenza di liceo, di istituto tecnico, o quella delle scuole medie di commercio, oppure il certificato di aver compiuto, con esito favorevole, in uno dei collegi, scuole od Accademie militari, i corsi prescritti per la promozione ad ufficiale o ad un grado equivalente nell'esercito o nell'armata;

per gli aspiranti al posto di ufficiale d'ordine, non riservati agli ex-militari ed alle guardie di città, la licenza di ginnasio o di scuola tecnica.

Art. 14.

Allorchè il Ministero notificherà l'apertura del concorso, le relative domande per l'ammissione, corredate dei prescritti documenti, saranno dirette al Ministero dell'interno per mezzo del prefetto della provincia di domicilio degli aspiranti.

Art. 15.

Per gli esami di ammissione ai posti di vice commissario o di delegato, sarà nominata, di volta in volta, una Commissione composta da un consigliere di Stato che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, da un capo divisione, ovvero da un ispettore generale del Ministero dell'interno e da un ispettore generale di pubblica sicurezza.

Un impiegato della Direzione generale della pubblica sicurezza eserciterà le funzioni di segretario.

In caso di impedimento del presidente, di uno dei commissari, o del segretario, viene nominato un supplente scelto nella stessa categoria di funzionari, alla quale apparteneva la persona impedita.

Art. 16.

Gli esami verseranno sulle materie contenute in un programma approvato dal ministro dell'interno, e saranno scritti ed orali.

Le prove scritte si daranno in quattro giorni e non potranno durare più di otto ore al giorno.

La prova orale, alla quale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno superato le prove scritte, non potrà durare oltre un'ora per ciascun candidato.

Art. 17.

Le prove scritte avranno luogo in Roma o in quei capoluoghi di provincia che dal Ministero saranno stabiliti di volta in volta. In tal caso si costituiranno nei singoli capoluoghi delle Commissioni di sorveglianza presiedute da un membro della Commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 15, e composte da un consigliere di prefettura e da un commissario di pubblica sicurezza.

Avrà le funzioni di segretario un ufficiale di pubblica sicurezza scelto dal prefetto.

Art. 18.

I temi saranno preparati dalla Commissione, di cui all' art. 15, chiusi in quattro pieghi suggellati, che saranno conservati dal presidente della Commissione esaminatrice, se le prove scritte seguiranno a Roma, e dai prefetti, se tali prove seguiranno in provincia.

Non più tardi delle 10 antimeridiane di ciascun giorno, il presidente della Commissione esaminatrice, o il presidente delle singole Commissioni di sorveglianza, fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e fa collocare i candidati in modo che non possano comunicare fra loro. Indi apre la busta del tema, senza romperne i suggelli, e dopo averne fatto constatare l'integrità.

Art. 19.

Non è permesso ai candidati di parlare fra loro, o di scambiarsi qualsiasi comunicazione scritta, o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo con gli incaricati della sorveglianza e coi membri della Commissione. Non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere. Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella raccolta ufficiale.

Ogni infrazione a tali prescrizioni trarrà seco l' esclusione immediata dagli esami, la quale dovrà essere ordinata, seduta stante, dalla Commissione.

Gli esami scritti saranno regolati in modo che i nomi dei concorrenti non vengano conosciuti da alcuno se non dopo che tutti i temi siano stati esaminati e classificati.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia scritto il proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la seconda busta, la rimette al commissario presente. Tanto la prima che la seconda busta debbono essere suggellate a ceralacca con il timbro d'ufficio.

Il commissario vi appone indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

Al termine di ogni giorno, tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati egualmente a ceralacca, con il timbro d'ufficio, dal presidente, e da lui firmati, unitamente ad uno almeno degli altri commissari, e dal segretario.

Art. 20.

La Commissione è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo precedente, e deve provvedere in proposito.

All'uopo, uno almeno dei suoi membri, dovrà costantemente trovarsi nella sala degli esami.

Art. 21.

A mano a mano che i candidati compiono il lavoro, o, al più tardi, allo spirare del termine assegnato, devono consegnarlo a quel membro della Commissione che è incaricato di riceverlo.

Tutti i lavori sono chiusi e suggellati in un piego, sul quale i membri della Commissione appongono la loro firma.

I lavori saranno inviati giorno per giorno al Ministero, a mezzo del prefetto, in piego raccomandato.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione quando essa deve procedere all'esame dei temi scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti sieno stati esaminati e giudicati.

Art. 22.

Ogni membro della Commissione, di cui all'art. 15 del presente regolamento, dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto, nel complesso delle prove scritte, i sette decimi dei punti e in nessuna delle singole prove abbiano conseguito meno di sei decimi.

Nella prova orale i concorrenti dovranno riportare sette decimi sul numero complessivo dei punti di cui dispongono i singoli componenti la Commissione.

Al complesso dei punti ottenuti da ciascun candidato, che abbia raggiunto la media indicata nel capoverso precedente, la Commissione aggiungerà cinque punti di merito per ogni lingua estera, oltre la francese, obbligatoria per tutti i concorrenti, che il candidato dimostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Alla Commissione sarà all'uopo aggiunto un professore delle lingue estere che i candidati dichiareranno di conoscere.

Pei candidati che avranno raggiunta la media suaccennata e che sostengono lodevolmente, innanzi a persona pratica della materia, l'esame in telegrafia, o stenografia o fotografia, sarà dalla Commissione aggiunto un altro punto per ciascuna di queste materie al complesso dei punti ottenuti. I membri aggregati alla Commissione, così per le lingue estere, come per queste ultime discipline, non faranno parte della Commissione per le altre materie.

Art. 23.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso saranno classificati dalla Commissione per ordine di punti.

A parità di punti la Commissione darà la precedenza a quello che abbia prestato, per maggior tempo, servizio utile a pensione in un'Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nella marina; a parità di titoli, quanto al servizio, la precedenza sarà data al maggiore di età.

A tale scopo il Ministero fornirà alla Commissione quei documenti, informazioni e notizie che gli saranno richiesti.

Art. 24.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione si deve redigere il processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario.

Se qualcuno dei candidati abbia dato prova di ingegno o di istruzione non comuni, la Commissione lo designerà in modo speciale al Ministero.

Art. 25.

Il Ministero riconosce la regolarità del procedimento degli esami, pubblica i nomi dei vincitori del concorso con la classificazione ottenuta e decide definitivamente sulle contestazioni e sui reclami relativi alla precedenza dei concorrenti.

Art. 26.

I candidati che avranno vinto il concorso saranno nominati alunni fino a concorrenza del numero dei posti per il quale fu aperto il concorso.

Se però, dopo bandito il concorso e prima della chiusura di esso, si saranno verificate nuove vacanze e la Commissione esaminatrice crederà di proporre l'assunzione in servizio di altri candidati non vincitori del concorso, ma dichiarati idonei, sarà in facoltà del ministro di nominarli alunni, seguendo sempre l'or-

dine della graduatoria e fino alla concorrenza dei posti disponibili nel ruolo dei funzionari.

Art. 27.

L'alunnato è gratuito, ma il Ministero potrà accordare una indennità mensile, non maggiore di lire cento, a quegli alunni che fossero destinati in residenza diversa dalla loro abituale o da quella della loro famiglia.

La relativa spesa sarà prelevata sulle economie che si verificheranno nel bilancio del Ministero dell'interno, sul capitolo stipendi del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

Art. 28.

Gli alunni dovranno fare un tirocinio di sei mesi almeno, dei quali i primi quattro in uffici di pubblica sicurezza, sia per acquistare le necessarie cognizioni pratiche del servizio di pubblica sicurezza, sia per dar modo di conoscere se siano forniti dei requisiti necessari per tale servizio.

Art. 29.

Trascorso il primo periodo di esperimento, i prefetti riferiranno al Ministero se l'alunno abbia dimostrato di possedere i requisiti necessari ad un buon funzionario di pubblica sicurezza.

Art. 30.

Gli alunni riconosciuti idonei, ai sensi dell'articolo precedente, dovranno in seguito frequentare la scuola di polizia scientifica istituita in Roma, presso la Direzione generale di pubblica sicurezza, per quel tempo che sarà di volta in volta stabilito dal Ministero.

Art. 31.

Gli alunni che avranno frequentato con profitto il corso di polizia scientifica e che, anche in questo secondo esperimento, saranno stati dichiarati idonei, avranno diritto alla nomina a vice commissario o a delegato di pubblica sicurezza di 3ª classe, secondo la graduatoria di ammissione e man mano che si verificheranno delle vacanze.

Art. 32.

A quelli che non abbiano dato sufficiente prova di idoneità e diligenza, potrà esser prorogato tanto il primo od il secondo, quanto entrambi gli esperimenti per un tempo non maggiore di sei mesi.

Qualora neanche durante questo nuovo tirocinio abbiano mostrato di possedere i requisiti necessari ad un buon funzionario di pubblica sicurezza, saranno definitivamente licenziati.

Art. 33.

L'alunno che durante i periodi di esperimento di cui agli articoli precedenti, tenga cattiva condotta o si addimostri negligente o privo di attitudini, verrà licenziato su conforme proposta del prefetto, ovvero del direttore della scuola di polizia scientifica.

Art. 34.

I posti di ufficiale d'ordine di 4ª classe nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, non riservati per legge ai sotto ufficiali dell'esercito o dell'armata, si conferiscono in seguito ad esame di concorso:

a) per un terzo alle guardie di città che abbiano prestato tre anni di lodevole servizio;

b) per due terzi agli aspiranti di cui all'art. 13.

Art. 35.

Qualora gli aspiranti estranei all'Amministraziane non riuscissero a guadagnare tutti i posti a loro assegnati nel decreto che indice l'esame, i rimanenti posti saranno occupati dalle guardie di città che abbiano raggiunto i punti necessari per conseguire l'idoneità.

Analogamente si procederà a vantaggio degli estranei all'Amministrazione se le guardie di città vincitrici del concorso non saranno sufficienti a coprire il numero di posti a loro riservati nel decreto che indice l'esame.

Art. 36.

La Commissione per l'ammissione alla carriera d'ordine è costituita da un ispettore generale di pubblica sicurezza, che la presiede, da un capo sezione del Ministero dell'interno e da un archivista di pubblica sicurezza.

Un impiegato della direzione generale di pubblica sicurezza eserciterà le funzioni di segretario.

In caso d'impedimento del presidente, dei membri o del segretario, si provvederà in analogia a quanto si è disposto nell'art. 15.

Art. 37.

Gli esami verseranno sulle materie contenute in un programma approvato dal Ministero dell'interno, e saranno scritti e orali.

Le prove scritte si daranno in due giorni e non potranno durare più di otto ore al giorno.

La prova orale, alla quale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno superate le prove scritte, non potrà durare oltre un'ora per ciascun candidato.

A questi esami si applicheranno le stesse norme stabilite dagli articoli precedenti per quelli dei concorrenti ai posti di ufficiale di pubblica sicurezza.

Art. 38.

Le guardie di città dichiarate vincitrici del concorso, ed eventualmente quelle di cui all'art. 35, conseguiranno la nomina ad ufficiale d'ordine di 4ª classe man mano che vi saranno posti disponibili ed avranno la precedenza sugli estranei all'Amministrazione di pubblica sicurezza.

I vincitori del concorso, estranei all'Amministrazione, saranno nominati alunni nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza, ed in analogia a quanto è disposto dagli articoli precedenti pei concorrenti ai posti di ufficiale di pubblica sicurezza, potranno fruire d'una indennità mensile non maggiore di L. 75, essere nominati ufficiali d'ordine di 4ª classe, dopo un periodo di esperimento non minore di sei mesi, od essere definitivamente licenziati per difetto di attitudine, o diligenza, o per cattiva condotta.

CAPO III.

Consiglio di amministrazione e di disciplina.

Art. 39.

Un Consiglio di amministrazione e di disciplina, sedente presso il Ministero dell'interno, è chiamato a dar parere sulle riammissioni, sulle promozioni e sulle punizioni degli ufficiali e degli impiegati di pubblica sicurezza, nei casi determinati dal presente regolamento.

Il Consiglio è composto dal sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno, che lo presiede, dal direttore e dal vice direttore generale di pubblica sicurezza, da un sostituto procuratore generale della Corte d'appello di Roma, da due direttori capi di divisione del Ministero dell'interno e da un ispettore generale di pubblica sicurezza a scelta del ministro.

Ad eccezione del sottosegretario di Stato, del direttore e del vice direttore generale della pubblica sicurezza, gli altri membri del Consiglio predetto saranno nominati dal ministro in principio di ogni anno.

Art. 40.

In mancanza del sottosegretario di Stato, il Consiglio è presieduto dal direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 41.

Per la validità delle deliberazioni si richiede l'intervento di cinque almeno dei membri; a parità di voti, è preponderante quello del presidente.

In caso di impedimento di uno o più dei membri ed ove non si raggiunga il numero legale, il ministro nominerà uno o più supplenti temporanei, scelti nella stessa categoria di funzionari alla quale appartenevano le persone impedite.

Art. 42.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un segretario del Ministero dell'interno addetto alla direzione generale della pubblica sicurezza, scelto dal presidente.

Art. 43.

Di ogni adunanza è compilato verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Copia del verbale è inviata al ministro per le sue determinazioni.

CAPO IV.

Anzianità.

Art. 44.

Il Ministero dell'interno pubblicherà ogni anno, nel mese di gennaio, i ruoli di anzianità degli ufficiali e degli impiegati di pubblica sicurezza, dandone avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno ed inviandone un sufficiente numero di esemplari a tutte le prefetture, affinchè tutti gli interessati ne abbiano conoscenza.

Nel termine di 60 giorni, da quello della pubblicazione dell'avviso, i funzionari iscritti possono ricorrere al Ministero per ottenere la rettifica della propria posizione di anzianità.

Il ministro deciderà, sentito il Consiglio di amministrazione e disciplina, ed il provvedimento sarà definitivo.

Art. 45.

L'anzianità è determinata dall'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe; a parità di data del decreto di ultima nomina o promozione, si risale ai decreti della nomina o promozione precedente, e così, via via, risalendo fino alla nomina ad impiego stabile.

In caso di parità nelle date di tutti i decreti di nomina e di promozione, la precedenza è determinata dalla classificazione ottenuta dai concorrenti negli esami per l'ammissione all'impiego o per promozione, osservate le norme stabilite dall'art. 23.

Nei casi di parità assoluta di tutti gli altri titoli, ed in mancanza di ogni altra disposizione, l'anzianità e la precedenza sono regolate dall'età.

Art. 46.

Chi ottiene la nomina effettiva ad un grado o ad una classe precede chi ne ebbe la reggenza.

I reggenti che ottengono, con la medesima data, la nomina effettiva allo stesso grado o classe, conservano l'ordine di anzianità che avevano nel grado o nella classe precedente, senza riguardo alla data della loro nomina a reggenti.

Art. 47.

Nel computo dell'anzianità sarà detratto:

1° il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia;

2° il tempo durante il quale l'ufficiale o l'impiegato fu sospeso dalle funzioni.

Ove la sospensione sia revocata, se durante la sospensione siano avvenute promozioni di funzionari che seguivano nel ruolo il funzionario sospeso, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto vacante, nel grado o nella classe, dev'essere conferito all'ufficiale od impiegato già sospeso, il quale riprende, per tutti gli effetti, il posto d'anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

Art. 48.

Gli stati matricolari degli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza si conservano presso il Ministero dell'interno.

CAPO V.

Promozioni.

Art. 49.

Le promozioni hanno luogo per merito e per anzianità.

Possono conferirsi anche promozioni straordinarie nei casi stabiliti negli articoli 68 e 69 del presente regolamento.

Art. 50.

Gli ispettori generali sono scelti dal ministro.

Le promozioni al grado di questore sono fatte pure a scelta del ministro, fra i vice questori. Qualora speciali necessità di servizio lo richiedessero, possono anche scegliersi i questori fra i commissari di prima classe, sentito però, in questo caso, il Consiglio di amministrazione.

I vice questori sono scelti dal ministro fra i commissari di prima o di seconda classe.

Art. 51.

Le promozioni di classe dei questori e degli ispettori generali si fanno per anzianità.

Art. 52.

Eccettuate le promozioni al grado di ispettore generale, di questore e di vice questore, le promozioni dei medesimi funzionari e quelle al grado di commissario per esame, tutte le altre debbono essere conferite previo parere del Consiglio d'amministrazione e disciplina, di cui all'art. 39 del presente regolamento.

Art. 53.

Le promozioni di classe dei commissari si fanno in ragione di due terzi per titolo di merito e di un terzo per anzianità.

Art. 54.

Le promozioni al grado di commissario, salvo il caso di cui ai seguenti articoli 68 e 69, saranno conferite in ragione di quattro posti per esami e di un posto per titoli.

Art. 55.

L'esame vien dato innanzi ad una Commissione centrale composta nel modo indicato dal precedente articolo 15 e con le norme indicate nei successivi articoli 16, 18, 19, 20, 24 e 25 del presente regolamento.

Art. 56.

Saranno ammessi al detto esame i vice commissari ed i delegati di prima classe.

Potranno esservi ammessi anche i vice commissari ed i delegati, laureati in legge, della seconda classe, purchè non abbiano, in complesso, meno di nove anni di effettivo servizio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza e i delegati di seconda classe, non laureati, che contino dodici anni di effettivo servizio nella stessa Amministrazione, semprechè gli uni e gli altri abbiano ottenuto, durante la loro carriera, ottime qualifiche o siano stati promossi alla seconda classe per merito.

La posizione giuridica dei funzionari, agli effetti dell'ammissione all'esame di promozione e della graduatoria finale, sarà quella che ciascuno di essi avrà il giorno in cui scade il termine per presentare la domanda di ammissione all'esame.

Art. 57.

Essi, quando non risiedono a Roma, avranno diritto all'indennità di missione, a norma del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, dal giorno precedente a quello in cui furono invitati a trovarsi in Roma fino al giorno successivo a quello in cui avranno dato gli esami.

Perderanno però il diritto a tale indennità coloro che saranno esclusi dagli esami, a mente dell'art. 19 del presente regolamento,

e coloro che, avendo preso parte a qualunque delle prove, non si presenteranno alle prove successive senza giustificato motivo.

Art. 58.

Ogni membro della Commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per la orale.

Sono ammessi alla prova orale quei candidati i quali abbiano ottenuto complessivamente nelle prove scritte un numero di punti che, sommato con quelli di merito di cui all'articolo seguente, non sia inferiore alla media di sette decimi.

Saranno ritenuti idonei coloro che avranno riportato sette decimi anche nella prova orale.

Si applicheranno i capoversi terzo e seguenti dell'art. 22 del presente regolamento a quei candidati che, avendo conseguita la idoneità, dimostrino di avere conoscenza di qualche lingua estera, oltre la francese; ovvero della telegrafia, stenografia o fotografia.

Art. 59.

Il Consiglio d'amministrazione e di disciplina del personale di pubblca sicurezza, in base alle note caratteristiche ed alle informazioni fornite dai prefetti negli ultimi sei anni, stabilisce il grado di merito che crede spettare a ciascuno degli ufficiali ammessi agli esami stessi, per l'intelligenza, la capacità, l'attitudine e la diligenza spiegate nel servizio in genere, o per qualche servizio in cui si sieno specialmente distinti, e per la condotta costantemente serbata nella carriera.

Il grado di merito è determinato, complessivamente, pei titoli suddetti, con una gradazione di punti che va dall'uno al dieci.

I punti di merito saranno comunicati alla Commissione esaminatrice dopo che si sarà provveduto all'esame dei temi scritti, per essere poi aggiunti al totale dei punti riportati dai candidati nelle prove scritte.

Art. 60.

La Commissione compilerà la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame, collocando in essa prima tutti i funzionari di prima classe, poi quelli di seconda classe, gli uni e gli altri in ragione dei punti riportati secondo i precedenti articoli 58 e 59. A parità di punti, si terrà conto dell'anzianità A tale scopo la Commissione richiederà al Ministero tutti quegli atti, informazioni o notizie che stimerà necessari.

Le promozioni saranno fatte secondo la graduatoria. Però, malgrado la conseguita idoneità, non potranno ottenere la nomina a commissario, senza il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione e disciplina, quei funzionari che, nel frattempo, fossero stati colpiti da punizione disciplinare superiore alla censura.

Art. 61.

Potranno essere esclusi dall'ammissione agli esami quei funzionari che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione e disciplina, ne sieno ritenuti immeritevoli. L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio d'amministrazione e disciplina per ciascuna sessione di esami.

Art. 62.

La promozione per titoli al grado di commissario, giusta l'art. 54, è riservata a quei vice commissari e delegati che, da tre anni si trovino alla 1ª classe e che, per essersi singolarmente distinti nei servizi direttivi e in quelli esecutivi, siano ritenuti, in seguito a deliberazione del Consiglio d'amministrazione e disciplina, degni di essere dispensati dagli esami.

Di questi funzionari sarà formato, prima di ogni sessione di esami, un apposito ruolo, che sarà permanente fino alla successiva sessione.

Gli inscritti nel ruolo di merito possono essere preteriti temporaneamente nella nomina al grado superiore, ed anche essere cancellati dal ruolo stesso, quando motivi di condotta o prove di incapacità sopravvenute giustifichino l'una o l'altra misura.

La preterizione o la cancellazione si effettua in seguito a deliberazione motivata, adottata dal Consiglio d'amministrazione e disciplina, dopo che l'interessato avrà presentato le sue giustificazioni.

Il funzionario che non abbia superato la prova dell'esame per il posto di commissario, non potrà essere promosso fino alla nuova sessione, neanche per titoli, quantunque sia inscritto nel ruolo di merito.

Art. 63.

Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del ruolo di merito anzidetto, i funzionari che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo precedente, non siano stati inscritti nel detto ruolo, potranno presentare i loro ricorsi al ministro.

I ricorsi, con le nuove informazioni che dovranno essere assunte, saranno sottoposti al Consiglio d'amministrazione e disciplina.

Il provvedimento del ministro su tali ricorsi, in seguito alla deliberazione del Consiglio, è definitivo.

Art. 64.

Le promozioni dall'una all'altra classe dei vice commissari e dei delegati saranno conferite in ragione di un terzo per merito e di due terzi per anzianità.

I funzionari promossi per titoli di merito acquistano la precedenza di fronte a quelli promossi soltanto per anzianità.

Art. 65.

Sono considerati come titolo alla promozione di merito, non solo i servizi resi per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, con operazioni direttive od esecutive; ma anche quelli resi all'Amministrazione e nei quali siasi dato prova di lodevole capacità, di molta intelligenza, istruzione e perspicacia; le pubblicazioni scientifiche; la non breve permanenza in residenze malsane o disagiate.

Art. 66.

L'anzianità per conseguire la promozione è determinata dalla anzianità di grado e di classe del funzionario.

L'anzianità non dà diritto a promozione se non quando sia accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta.

L'esclusione dalla promozione per anzianità sarà pronunciata dal ministro dell'interno, sentito il prefetto, dal quale l'ufficiale od impiegato dipende, ed il voto motivato del Consiglio d'amministrazione e disciplina.

Questa esclusione è temporanea e dura fino a quando l'ufficiale, che ne è colpito, non avrà dato prove convincenti di essersi emendato.

I motivi della preterizione saranno comunicati all'interessato per mezzo del prefetto.

Art. 67.

I reclami degli ufficiali od impiegati preteriti nelle promozioni di merito od in quelle di anzianità, dovranno essere presentati entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto con cui siano stati promossi gli ufficiali od impiegati che li seguono nel ruolo, e saranno sottoposti al Consiglio d'amministrazione e disciplina con le nuove informazioni che dovranno essere assunte. Il Consiglio deciderà se il reclamo debba essere respinto, ovvero, se il ricorrente abbia acquistato titoli per la promozione nell'intervallo corso dalla precedente deliberazione, ovvero, infine, se la precedente sua deliberazione debba essere modificata, nel qual caso l'anzianità del ricorrente sarà quella che gli sarebbe spettata se avesse ottenuta la promozione quando fu preterito.

Art. 68.

Ogni ufficiale di pubblica sicurezza, eccetto gli ispettori generali, i questori, i vice questori ed i commissari di 1ª classe, il quale siasi esposto ed abbia effettivamente corso grave pericolo di

vita per arrestare malfattori, o per tutelare l'ordine pubblico, o per salvare la vita di cittadini, potrà ottenere una promozione straordinaria, purchè abbia tutti gli altri requisiti di capacità, istruzione, condotta ed attitudine al posto cui dovrebbe essere promosso.

Tali requisiti e meriti d'entità eccezionale, precisa, e ben determinata, dovranno essere riconosciuti da apposita Commissione provinciale, che sarà convocata ogni qualvolta il Ministero ne avrà riconosciuta la opportunità. Essa sarà presieduta dal prefetto e composta dal presidente del tribunale civile e penale, dal procuratore del Re, dal giudice istruttore presso lo stesso tribunale e dal capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

Sulla deliberazione della Commissione provinciale dovrà essere inteso il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina.

La deliberazione della Commissione provinciale e il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina saranno motivati. Le decisioni del ministro su tali proposte sono definitive.

Art. 69.

Il ministro potrà pure, con decreto motivato e sentito il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, conferire promozioni straordinarie a quegli ufficiali che si siano distinti in modo affatto speciale nel compiere qualche servizio d'importanza assolutamente eccezionale.

In questi casi non è richiesta la deliberazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo precedente.

Art. 70.

Nessuna proposta o domanda per promozione straordinaria potrà essere accolta dopo decorsi sei mesi dal fatto pel quale si invoca.

Art. 71.

Salve le disposizioni speciali per la promozione ai gradi di ispettore generale, di questore, di vice questore e di commissario per esame, tutte le altre promozioni non potranno aver luogo che dal grado o dalla classe immediatamente inferiore.

Art. 72.

Le promozioni degli archivisti dalla 2ª alla 1ª classe sono fatte in ragione di quattro quinti per titoli di merito e d'un quinto per anzianità; quelle dalla 3ª alla 2ª si fanno in ragione di due terzi per merito e di un terzo per anzianità.

Le promozioni di classe degli ufficiali d'ordine saranno conferite in ragione di una metà per merito e di una metà per anzianità.

Nessuna promozione può essere conferita senza il preventivo parere del Consiglio d'amministrazione e disciplina, di cui all'articolo 39 del presente regolamento.

Art. 73.

Le promozioni al grado d'archivista si conferiscono in ragione di quattro posti per esame e d'un posto per titoli.

L'esame viene dato innanzi ad una Commissione centrale composta nel modo indicato dall'art. 36 e con le norme e secondo il programma che il ministro indicherà di volta in volta.

Al detto esame saranno chiamati gli ufficiali d'ordine di 1ª classe e, in caso di insufficienza di aspiranti, anche quelli di 2ª classe.

Sono applicabili a questo esame le norme stabilite dagli articoli 18, 19, 20, 21, 24, 25, 57, 58, 60, 61 del presente regolamento.

Art. 74.

La promozione per titoli al grado di archivista è riservata a quegli ufficiali d'ordine che da due anni si trovino alla 1ª classe e che per aver riportate ottime qualifiche e per essersi singolarmente distinti nell'esercizio delle loro attribuzioni sieno ritenuti, in seguito a deliberazione del Consiglio d'amministrazione e disciplina del personale di pubblica sicurezza, degni di essere dispensati dagli esami.

Di questi impiegati sarà formato, prima di ogni sessione di esami, un apposito ruolo che sarà permanente fino alla sessione successiva.

Agli inscritti in questo ruolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 62 e 63 del presente regolamento.

Art. 75.

Si provvede con decreto Reale alle promozioni degli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza ai gradi di ispettore generale, di questore, di vice questore, di commissario e di archivista.

Alle promozioni di classe degli ufficiali e degli impiegati di pubblica sicurezza di qualunque grado sarà provveduto con decreto Ministeriale.

Art. 76.

Gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza collocati in aspettativa, sia per motivi di salute che di famiglia, non possono essere promossi durante l'aspettativa, a meno che non vi siano stati collocati per infermità o ferite contratte in servizio e per causa di servizio.

CAPO VI.

Cambi di amministrazione.

Art. 77.

È consentito agli ufficiali ed agli impiegati di pubblica sicurezza di passare in altre amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno quando gli interessi del servizio lo consentano e previo il parere favorevole dei consigli rispettivi di amministrazione e di disciplina, purchè il passaggio avvenga mediante cambio fra due funzionari od impiegati appartenenti alle istesse categorie, forniti di eguali titoli per l'ammissione in carriera e che siano provveduti di eguale stipendio.

Art. 78.

Per le nomine ad ispettore generale od a questore e per il passaggio di tali funzionari nel personale delle prefetture si potrà prescindere dal cambio, ferme restando le altre sopra espresse condizioni.

Art. 79.

In caso di passaggio dall'una all'altra delle amministrazioni suddette, ciascuno conserverà la propria anzianità, soltanto però fino ad occupare il posto lasciato vacante dal funzionario col quale segue il cambio.

Art. 80.

Il trasferimento di impiegati da altre amministrazioni dello Stato nell'amministrazione della pubblica sicurezza, non può essere consentito se non con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 77 e 79.

CAPO VII.

Dispensa dal servizio, dimissioni, riammissione in servizio.

Art. 81.

L'ufficiale o l'impiegato di pubblica sicurezza che sia riconosciuto inabile al servizio può essere dispensato.

La dispensa potrà essere decretata anche quando si renda necessaria nell'interesse del servizio.

Nell'uno e nell'altro caso la dispensa avrà luogo per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina.

Art. 82.

Tanto l'ufficiale o impiegato dispensato, quanto quello dimesso

volontariamente dal servizio e quello dichiarato dimissionario di ufficio, potranno essere riammessi nell'amministrazione previo parere dell'anzidetto Consiglio.

La riammissione non potrà mai aver luogo in un grado o in una classe superiore a quella alla quale apparteneva l'ufficiale o l'impiegato prima della sua dispensa o dimissione.

Art. 83.

L'ufficiale o l'impiegato riammesso sarà inscritto nella classe a cui apparteneva, detraendo dal computo della sua anzianità il tempo passato fuori di servizio.

Art. 84.

L'ufficiale o l'impiegato che ha presentato le dimissioni è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio finchè non gliene sia partecipata l'accettazione.

Art. 85.

Sarà dichiarato dimissionario l'ufficiale o l'impiegato che si rifiuti di raggiungere la destinazione a lui assegnata, o che, senza giustificato impedimento, non la raggiunga nel termine stabilito.

Le domande di congedo e quelle di aspettativa, benchè presentate, ma non ancora assecondate, non esimono l'ufficiale o l'impiegato traslocato sia dall'obbligo di assumere servizio nella nuova sua residenza, entro il termine assegnatogli, sia dalle conseguenti misure disciplinari.

Sarà pure dichiarato dimissionario l'ufficiale o l'impiegato che, dopo scaduto il congedo di cui godeva, non abbia ripreso servizio nella sua residenza, e che siasi assentato dalla residenza stessa senza autorizzazione, quante volte, invitato a farvi ritorno, non abbia ottemperato agli ordini superiori.

CAPO VIII.

Punizioni.

Art. 86.

Le punizioni disciplinari che possono applicarsi agli ufficiali di pubblica sicurezza sono le seguenti:

1° la censura;
2° la sospensione;
3° la revocazione;
4° la destituzione.

Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta se prima l'ufficiale non sia stato chiamato a discolparsi.

Le discolpe che l'ufficiale è chiamato a dare saranno sempre consegnate in apposito verbale.

Art. 87.

Senza pregiudizio dell'azione penale, e indipendentemente dall'esito della medesima, le punizioni disciplinari si applicano all'ufficiale di pubblica sicurezza che:

1° rifiuti od ometta volontariamente di compiere, o non compia con diligenza, i suoi doveri d'ufficio;

2° riceva, sotto qualunque forma, denominazione o pretesto, per sè o per altri, in denaro o in altra utilità, per eseguire, omettere o ritardare un atto di servizio, una retribuzione, che non gli è dovuta o ne accetti la promessa;

3° rilasci certificati non conformi al vero sulla condotta, sui precedenti, sulle condizioni economiche e sulle qualità morali di taluno, ovvero alteri la verità nel rilascio di passaporti, fogli di via, licenze, certificati od altri documenti;

4° conceda, fuori dei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti, licenze, passaporti, fogli di via, certificati od altri documenti senza l'osservanza delle cautele necessarie;

5° accetti, e ritenga indebitamente, pagamenti di tasse e bolli per licenze, passaporti ed altri documenti, o domandi o riceva, per sè o per altri, qualsivoglia prestazione od utilità per la concessione o per la consegna dei medesimi, ovvero ne accetti la promessa;

6° conceda richieste per trasporti gratuiti, o la relativa indennità, a persone non indigenti, o fuori dei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, o senza le condizioni dai medesimi stabilite;

7° rechi offesa all'altrui libertà personale;

8° comprometta, con fatti gravi, la propria reputazione o il decoro dell'ufficio.

Art. 88.

La censura è una dichiarazione di biasimo, e può essere inflitta pei seguenti motivi:

a) per negligenza;
b) per lievi mancanze in servizio;
c) per assenza non giustificata dall'ufficio o per ingiustificato ritardo a ritornare dopo scaduto il congedo; salvo, in quest'ultimo caso, quanto dispone l'art. 85, capoverso;
d) per occupazione incompatibile con lo stato d'impiegato;
e) per contegno non corretto verso i propri superiori, dipendenti o colleghi d'ufficio;
f) per recidività nei debiti;
g) per irregolare condotta;
h) per essersi procurate raccomandazioni da persone che non siano i superiori dai quali gerarchicamente dipende, affine di ottenere promozioni, trasferimenti od altro qualsiasi provvedimento.

Art. 89.

La censura è pronunziata dal prefetto, il quale deve riferirne immediatamente al Ministero, inviando il relativo decreto ed il verbale contenente le giustificazioni dell'ufficiale punito.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso il ricorso, in via gerarchica, al ministro entro trenta giorni dalla notificazione.

Il provvedimento del ministro sul ricorso è definitivo.

Art. 90.

La sospensione può essere inflitta pei seguenti motivi:

a) recidività nei fatti che motivarono una precedente censura o maggior gravità dei fatti stessi;
b) insubordinazione, o eccitamento all'insubordinazione;
c) abituale cattiva condotta morale;
d) debiti indecorosi contratti con inferiori, con dipendenti o con persone pregiudicate;
e) danno recato agli interessi dello Stato, od a quelli dei privati, per trascuratezza dei doveri d'ufficio o per mancanza di riservatezza;
f) offese al decoro dell'Amministrazione;
g) inosservanza del segreto d'ufficio;
h) uso dell'impiego per fini personali;
i) per qualsiasi altra grave mancanza non contemplata dal presente articolo.

L'ufficiale che, trasferito da una residenza ad un'altra, non abbia assunto servizio nel termine prescritto, o che si sia assentato arbitrariamente dall'ufficio, quando non sia dichiarato dimissionario, a termine dell'art. 85, sarà sospeso per un tempo corrispondente al ritardo o all'assenza.

Art. 91.

La sospensione non può eccedere il periodo di sei mesi, a meno che il funzionario non siavi incorso per effetto di un procedimento penale.

Art. 92.

La sospesione fino ad un mese è inflitta dal prefetto, il quale deve riferirne subito al Ministero, trasmettendo il decreto relativo e le giustificazioni del funzionario sospeso.

Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso, in via gerarchica, al ministro entro trenta giorni dalla notificazione.

Il provvedimento del ministro sul ricorso è definitivo.

Art. 93.

La sospensione oltre un mese è pronunziata dal ministro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina del personale di pubblica sicurezza.

Il parere del predetto Consiglio non è richiesto però nel caso previsto dall'art. 96.

Art. 94.

La sospensione porta la perdita dello stipendio per tutto il tempo della sua durata, ma non dispensa dal servizio se non quando ciò sia espresso nel decreto che la infligge.

La sospensione dallo stipendio e dal servizio porta anche la perdita dell'anzianità.

Il Ministero ha facoltà di assegnare, secondo i casi, all'impiegato sospeso od alla sua famiglia, a titolo di alimenti, una parte dello stipendio non superiore però alla metà del medesimo.

Art. 95.

Durante la sospensione, l'ufficiale non può essere promosso nè ottenere il passaggio ad altra Amministrazione.

Art 96.

Secondo la natura e la gravità delle imputazioni, il ministro può sospendere a tempo indeterminato l'ufficiale il quale, in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trovasi sottoposto a procedimento penale per l'imputazione di qualche delitto.

Art. 97.

L'ufficiale contro cui sia stato spiccato mandato di cattura, dev'essere immediatamente sospeso, a tempo indeterminato, dalle funzioni e dallo stipendio.

Art. 98.

Se il procedimento penale ha termine con una sentenza di condanna, appena questa sia passata in giudicato, cessa qualunque assegno a titolo di alimenti, e il Consiglio di amministrazione e disciplina giudicherà quale provvedimento si debba adottare a carico dell'ufficiale condannato.

Se il procedimento penale ha termine invece con ordinanza o sentenza definitiva che escluda la esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendola, escluda che l'ufficiale lo abbia commesso o vi abbia preso parte, l'ufficiale sarà immediatamente richiamato a prestar servizio e la sospensione inflittagli sarà revocata.

Nel caso di non farsi luogo a procedere o di assoluzione per vizio di mente o per insufficienza di indizi o di prove o nel caso che il fatto, pur non costituendo reato, costituisca azione punibile a norma del presente regolamento, il richiamo in servizio dell'ufficiale potrà avvenire, ma senza pregiudizio dei provvedimenti che il Consiglio di amministrazione e disciplina, cui l'ufficiale od impiegato potrà essere sottoposto, crederà di proporre in suo confronto.

Art. 99.

La revocazione dall'impiego è pronunziata per decreto Reale, sentito il Consiglio di amministrazione e disciplina, e può essere inflitta per uno dei seguenti motivi:

1° recidività nei fatti che diedero luogo alla sospensione oltre ad un mese;

2° omissione volontaria dei propri doveri;

3° mancanza contro l'onore.

Il decreto sarà motivato e ne sarà data comunicazione allo interessato.

La revocazione non fa perdere all'ufficiale, che ne è colpito, il diritto alla pensione o alla indennità che gli può spettare a norma di legge.

Art. 100.

La destituzione è ordinata con decreto Reale, sentito il Consiglio di amministrazione e disciplina, e può essere inflitta per una delle mancanze contemplate nei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 87 del presente regolamento, salvo che tali mancanze, per le modalità che l'accompagnano, non ricadano sotto una meno rigorosa sanzione, giusta gli articoli precedenti.

Si incorre altresì nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

b) per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative;

c) per abbandono volontario dell'ufficio, seguito dal rifiuto a riprendere il servizio dopo espresso ordine individuale;

d) per artifici nella prestazione dell'opera, preordinati allo scopo di ostacolare o perturbare la continuità e regolarità del servizio.

Il decreto sarà motivato e sarà comunicato all'interessato.

La destituzione importa la perdita di qualsiasi diritto a pensione od indennità, quando ciò sia espressamente stabilito nel relativo decreto, fermo il disposto degli articoli 183 e 187 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 101.

L'ufficiale di pubblica sicurezza incorre di diritto nella destituzione per qualsiasi condanna che porti seco per legge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 102.

L'ufficiale revocato o destituito non può essere riammesso in servizio.

Art. 103.

Le punizioni si annotano sugli stati matricolari.

Art. 104.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli impiegati d'ordine.

CAPO IX.

Attribuzioni degli ufficiali e degli impiegati di pubblica sicurezza.

Art. 105.

Gli ispettori generali eseguono d'ordine del Ministero ispezioni agli uffici di pubblica sicurezza allo scopo di verificare:

a) il modo con cui procedono, in ciascun ufficio, i diversi servizi, e i risultati ottenuti, sia per la prevenzione dei reati, sia per le ricerche e per l'arresto dei delinquenti, sia per il mantenimento dell'ordine pubblico;

b) l'idoneità, l'operosità ed il contegno dei funzionari di ogni grado;

c) il modo con cui sono tenuti gli uffici;

d) le condizioni statiche, igieniche e di decenza dei locali destinati ad uffici di pubblica sicurezza.

Delle ispezioni di ciascun ufficio l'ispettore generale dovrà compilare una relazione particolareggiata, facendo quelle proposte che crederà necessarie per il buon andamento del servizio in ciascuna sua parte, non tralasciando di segnalare quei funzionari, i quali si distinguono in modo speciale nell'adempimento dei loro doveri, rendendosi meritevoli della fiducia dei cittadini e della considerazione dei superiori.

Potranno inoltre gli ispettori generali essere inviati in qualsiasi comune del Regno in cui reati di eccezionale gravità e l'ordine pubblico e la pubblica incolumità, gravemente minacciati, richiedano la direzione e l'intervento di un funzionario superiore, ed essere incaricati dal ministro di eseguire inchieste attinenti ai servizi dipendenti del Ministero dell'interno.

Ad essi potrà anche essere affidata temporaneamente la reggenza di qualche ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 106.

Il questore è autorità di pubblica sicurezza del primo circondario.

Egli esercita quindi, per autorità propria, tutte le attribuzioni di pubblica sicurezza che, negli altri circondari, spettano ai sottoprefetti.

Il questore coadiuva inoltre il prefetto nell'esercizio delle funzioni che sono al medesimo attribuite, in materia di pubblica sicurezza, negli altri circondari della provincia.

Art. 107.

Nelle città capoluogo di provincia, che non sono sedi di questura, all'ufficio provinciale di pubblica sicurezza è preposto un commissario.

Un commissario è parimente preposto a ciascun ufficio divisionale ed agli uffici di commissariato di questura.

Agli uffici circondariali di pubblica sicurezza di maggiore importanza potrà pure essere preposto un commissario sotto la direzione del sottoprefetto.

Art. 108.

Il commissario veglia al buon andamento dei servizi che dirige, alla condotta ed alla disciplina del personale dipendente e propone i provvedimenti che reputa necessari per quanto riguarda il servizio e il personale, con rapporti speciali diretti al prefetto, al questore o al sottoprefetto.

Come ufficiale di polizia giudiziaria deve mantenersi in continua relazione con l'autorità giudiziaria per comunicare ad essa ogni fatto od indizio relativo all'accertamento dei reati, ed alla scoperta degli autori e dei complici, e riceverne le istruzioni.

Art. 109.

Il vice commissario coadiuva il commissario nell'esercizio di tutte le sue funzioni, e ne fa le veci nei casi di assenza o d'impedimento.

Agli uffici circondariali di pubblica sicurezza può essere preposto un vice commissario, sotto la direzione del sottoprefetto.

Art. 110.

Tanto il commissario, quanto il vice commissario, nel caso di operazioni e servizi di speciale importanza, debbono, non solo impartire tutte le istruzioni necessarie a renderne sicura la riuscita, ma dirigerne personalmente la esecuzione, specialmente quando si tratti di dimostrazioni, assembramenti minacciosi, tumulti, riferendone subito al rispettivo capo d'ufficio.

Art. 111.

I delegati prestano servizio negli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza, alla dipendenza dei commissari e dei vice commissari, nel numero che sarà stabilito, per ciascun ufficio, da apposita tabella.

Alla direzione degli uffici distaccati, di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza, non possono essere preposti, di regola, se non quei delegati che abbiano almeno tre anni di servizio e che siano riconosciuti in possesso di requisiti ottimi e delle attitudini necessarie.

Art. 112.

Nella composizione dei privati dissidi, a richiesta delle parti interessate, l'ufficiale di pubblica sicurezza deve restringersi a chiarire la questione di fatto e i principî di diritto che ne debbono governare la soluzione, senza imporre il suo giudizio a chi non voglia accettarlo, e adottando, in questo caso, o una misura conservatoria di soddisfazione di ambo le parti, o un temperamento di equità che valga a prevenire possibili inconvenienti.

Art. 113.

I verbali di cui all'art. 35 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza, se richiesti dalle parti interessate, dovranno essere stesi su carta da bollo.

Art. 114.

Le richieste degli ufficiali di pubblica sicurezza all'arma dei RR. carabinieri devono farsi in iscritto e contenere le seguenti indicazioni:

1° il grado dell'ufficiale richiedente;

2° la richiesta;

3° il comandante a cui è diretta la richiesta;

4° l'oggetto della richiesta;

5° la data e la firma.

Qualora, per l'urgenza, non fosse possibile la immediata estensione della richiesta in iscritto, può la medesima anche essere verbale, con l'obbligo, a chi la fa, di redigerla in iscritto al più presto possibile.

La richiesta è indirizzata al comandante dei carabinieri reali del luogo in cui occorre sia eseguita.

Art. 115.

Qualunque difetto di forma nelle richieste, di cui all'articolo precedente, non dà facoltà ai carabinieri di rifiutarsi alla esecuzione delle medesime; essi hanno però il diritto di reclamare in seguito e richiedere la riforma della richiesta.

Se il comandante l'arma dei carabinieri reali, per ragioni di altri urgenti servizi, si trovi nell'impossibilità di aderire, a tempo debito, in tutto od in parte, alla richiesta, deve prontamente avvertirne per iscritto l'ufficiale di pubblica sicurezza da cui la richiesta è partita.

Art. 116.

La richiesta per il concorso della truppa, a sensi dell'art. 39 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza, dev'essere fatta dall'ufficiale di pubblica sicurezza secondo le norme stabilite nel R. decreto 5 gennaio 1899 (appendice al regolamento sul servizio territoriale: « Impiego della truppa in servizio di pubblica sicurezza »).

Art. 117.

Quando occorra procedere allo scioglimento di una riunione pubblica, o di un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, spetta all'ufficiale di pubblica sicurezza presente di fare le formali intimazioni prescritte dalla legge.

Art. 118.

I funzionari di pubblica sicurezza dovranno trovarsi sempre in grado di fare uso della sciarpa tricolore, ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, non solo nelle occasioni in cui debbono presentarsi al pubblico, ma anche quando debbono procedere a qualche atto del loro Ministero fuori d'ufficio.

Art. 119.

La sciarpa tricolore, di cui è parola nel precedente articolo, è della larghezza di 12 centimetri circa.

Per gli ispettori generali, per i questori e per i commissari è in seta, ed ha, alle due estremità, fiocchi in argento; per i vice commissari e per i delegati è in lana, coi fiocchi pure in lana.

Art. 120.

Gli impiegati d'ordine attendono alla tenuta dell'archivio, del protocollo, dei registri e delle rubriche, nonchè alla copiatura dei processi verbali, delle denuncie, delle statistiche e del carteggio di ufficio.

Art. 121.

Gli impiegati d'ordine prestano servizio presso gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza.

Art. 122.

Gli impiegati d'ordine non possono essere trasferiti se non abbiano prestato, per due anni almeno, servizio nelle residenze cui sono assegnati, salvo che il trasferimento non si renda necessario per ragioni di servizio o per gravi motivi di salute accertati da un medico militare.

CAPO X.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 123.

I requisiti necessari perchè possa essere attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 43 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza, sono:

1° essere di età maggiore;

2° saper leggere o scrivere;

3° non essere stati mai condannati per delitti contro le persone, portanti pene restrittive della libertà personale oltre un anno, o per reati per associazione a delinquere, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque altro titolo del codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio frà le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume, salvo i casi di riabilitazione a termine di legge;

4° avere condotta incensurata.

Art. 124.

Le guardie particolari, di cui all'art. 44 del testo unico predetto, devono provare di avere i requisiti seguenti:

1° essere maggiori d'età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

2° saper leggere e scrivere;

3° non essere stati condannati per delitti portanti pene restrittive della libertà personale oltre ad un anno, o per reati contro la proprietà, qualunque sia la pena;

4° essere persone oneste e dabbene.

Art. 125.

Le guardie particolari riceveranno dal prefetto un decreto di approvazione, nel quale saranno indicate le proprietà della cui custodia sono incaricate.

A tergo del decreto dovranno essere stampati gli articoli relativi alle infrazioni o contravvenzioni, pel cui accertamento le guardie sono specialmente preposte.

Art. 126.

I prefetti possono revocare i decreti di nomina delle guardie particolari, qualora venga a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti.

Art. 127.

Il pretore, dopo la prestazione del giuramento prescritto dal citato art. 44 del testo unico, stende, in calce al decreto del prefetto, una dichiarazione sottoscritta del tenore seguente:

« *Il pretore di . . . . dichiara che N. N. ha prestato addì . . . . il giuramento* ».

Art. 128.

Le guardie suddette possono vestire quella divisa uniforme che, sulla domanda dei privati, sia stata dal prefetto approvata.

La divisa deve essere però tale da non potersi confondere con quella dell'esercito e di ogni altro corpo armato a servizio dello Stato, delle Provincie o dei Comuni.

Art. 129.

Per portare armi, le guardie particolari dovranno munirsi della prescritta licenza, a termine della legge di pubblica sicurezza.

Art. 130.

Non potranno essere destinati a prestar servizio nella capitale del Regno se non quei funzionari che siano qualificati ottimi e che abbiano dato costantemente prova di esemplare condotta, d'intelligenza e di speciale abilità nei servizi di polizia.

Art. 131.

Gli ufficiali delle guardie di città e delle guardie municipali, per essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza, a termini dell'articolo 48 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, devono avere i seguenti requisiti:

1° età non superiore ai 45 anni;

2° non essere stati puniti in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina;

3° essere dotati di coltura, attitudine e capacità sufficient pel posto cui aspirano;

4° essere di buona condotta;

5° aver sostenuto, con esito lodevole, l'esame di ammissione di cui all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 132.

Gli uscieri di questura che ne facciano domanda, potranno essere iscritti nella categoria degli agenti sedentari.

Quelli che non saranno nominati agenti sedentari, potranno continuare a prestare servizio nella loro attuale posizione, e ad essi saranno applicabili le punizioni disciplinari stabilite per gli impiegati di pubblica sicurezza.

Le punizioni della revocazione e della destituzione saranno pronunciate, a carico degli uscieri, con decreto ministeriale.

Nel ruolo degli agenti sedentari, istituiti nel corpo delle guardie di città, saranno lasciati tanti posti vacanti quanti sono gli uscieri che rimarranno in servizio, onde provvedere al pagamento dello stipendio dovuto a questi ultimi.

Art. 133.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per l'interno
presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il numero 726 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decret del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina approvato con Nostro decreto del 21 aprile 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stat per gli affari della guerra, d'intesa con i ministri dell'interno, delle finanze e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La permanenza alla 2ª classe di punizione di tutti coloro che alla data del presente decreto si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione, nonchè di quelli per i quali alla stessa data era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a due mesi.

È condonata la restante punizione a quelli fra gli individui suddetti che hanno già terminato i loro obblighi di servizio e alla data del presente decreto, si trovino ascritti alla 2ª classe di punizione.

Art. 2.

L'incorporazione definitiva nelle compagnie di disciplina di punizione per le guardie di città e per le guardie di finanza le quali, alla data del presente decreto, si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali, alla stessa data, era stata già pronunciata la incorporazione, è ridotta di sei mesi.

Da tale riduzione sono però escluse le guardie di finanza che, condannate alla detta incorporazione, alla data del presente decreto, si trovino in istato di latitanza.

Art. 3.

La permanenza temporanea nelle compagnie di disciplina di punizione per i militari della R. marina e per le guardie di finanza, le quali, alla data del presente decreto, si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali, alla stessa data, era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a tre mesi.

Da tale riduzione sono però escluse le guardie di finanza che, condannate alla detta incorporazione, alla data del presente decreto, si trovino in istato di latitanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.
LACAVA.
MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Roma in data 23 marzo 1906, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa in adunanza del 2 luglio 1907, per la classificazione nell'elenco delle provinciali delle seguenti due strade comunali consortili;

1. La Gradolana che pone in comunicazione la provinciale Tarquinia con la strada nazionale Cassia;

2. La Valvisciola che dipartendosi dalla strada provinciale Ninfina, presso l'abbazia di Valvisciola e precisamente dal ponte omonimo si collega con la stazione ferroviaria di Norma-Sermoneta;

Ritenuto che contro tali deliberazioni, pubblicate a termini di legge, non furono presentati reclami;

Ritenuto che la strada denominata Gradolana oltre a favorire le comunicazioni tra San Lorenzo e Bolsena posti lungo il percorso della predetta strada nazionale con Gradoli e coi comuni di Latera e Valentano, prossimi alla provinciale Tarquinia, facilita altresì, da un lato le comunicazioni dei comuni di Gradoli, Latera e Valentano con le linee ferroviarie Roma-Attigliano-Firenze e Roma-Viterbo-Attigliano e quindi anche con Viterbo capoluogo di circondario, e dall'altro lato avvantaggia i rapporti dei comuni di San Lorenzo Bolsena e dello stesso Gradoli con la strada ferrata Roma-Pisa e col porto;

Che mediante la strada Valvisciola tutta la regione comprendente i comuni di Bassiano, Norma e Sermoneta con una popolazione complessiva di oltre 6000 abitanti comunica direttamente con la stazione ferroviaria di Norma-Sermoneta e quindi con Velletri, capoluogo di circondario, nonchè col porto di Terracina-Badino;

Considerato che per le ragioni su esposte non possono negarsi alle due strade sovraindicate i caratteri di provincialità a termini dello articolo 13, lettera *d*), della legge sui lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della citata legge sui lavori pubblici;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti strade comunali consortili:

1. La Gradolana dal 2° tronco della provinciale Tarquinia alla strada nazionale Cassia.

2. La Valvisciola, dalla strada provinciale Ninfina, presso il ponte Valvisciola alla stazione ferroviaria di Norma-Sermoneta;

Sono inscritte nell'elenco delle provinciali di Roma.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIANTURCO.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 7 novembre 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pizzoni* (*Catanzaro*).

SIRE!

Nel comune di Pizzoni fu eseguita nel febbraio p. p. un'inchiesta che mise in luce gravi irregolarità: disordine e completo abbandono dei servizi pubblici, mancata riscossione di rilevanti crediti da ex-contabili, indebito pagamento di imposte, usurpazione di beni comunali e, sovra tutto, condizioni finanziarie assai depresse, specialmente a causa della mancata applicazione delle tasse stanziate in bilancio.

Contestati gli addebiti alla amministrazione, nessun provvedimento è stato adottato per eliminarli, come risultò da una successiva inchiesta eseguita nel settembre, la quale accertò inoltre che il Comune aveva anche condonato il debito di uno dei cessati tesorieri, malgrado che esso risultasse da una decisione del Consiglio di Prefettura.

A causa del mal governo degli amministratori, si è manifestata nel Comune una viva agitazione che ha dato luogo, il 20 ottobre, a una grave sommossa.

La folla si recò tumultuando alla casa dell'esattore e poscia a

quella del sindaco, danneggiandola; indi invasi i locali del Municipio asportò e bruciò gli atti e documenti dell'archivio.

Mentre si provvede al ristabilimento dell'ordine e all'accertamento delle responsabilità, è necessario, per eliminare le constatate irregolarità, ricostituire l'ufficio municipale e ricondurre la calma in quella popolazione così vivamente eccitata, procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, e, quindi, in conformità del parere 25 ottobre del Consiglio di Stato, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà il relativo schema di decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pizzoni, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Luigi Borello è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 28 agosto 1907:

Antonini Arturo, applicato, promosso per anzianità e merito dalla 3ª alla 2ª classe (L. 2000).

Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 3 novembre 1907:

Nomine a prefetti di 3ª classe (L. 9000):
Nievo comm. dott. Eugenio, consigliere delegato di 2ª classe, nominato prefetto della provincia di Cosenza.
Guicciardi nob. uff. dott. Luigi, id. di 3ª, id. di Ferrara.
Emprim comm. dott. Enrico, direttore capo di divisione di 2ª classe, id. di Piacenza.

Con R. decreto del 17 ottobre 1907:

Calì dott. Alfio, consigliere di 3ª classe, in aspettativa per motivi di salute, richiamato, a sua domanda, in servizio.
Tarsitani dott. Giuseppe, segretario di 2ª id. id. id.
Giuffrida dott. Paolo, id. di 3ª, id. id. id.

Con R. decreto del 24 ottobre 1907:

Palumbo-Cardella comm. ing. Giuseppe, prefetto di 3ª classe, collocato a disposizione del Ministero.

Con R. decreto del 17 ottobre 1907:

Carta avv. Raimondo, segretario di 1ª classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa, per motivi di salute.
Falcetti dott. Francesco, id. di 3ª id. id., per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 20 ottobre 1907:

Martuscelli dott. Nicola, segretario di 2ª classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute.

Con decreto Ministeriale del 18 ottobre 1907:

Taffetani cav. dott. Sigismondo, rettificato il titolo della promozione dalla 2ª alla 1ª classe da anzianità in anzianità e merito.

Con R. decreto del 20 ottobre 1907:

Ragionieri di 1ª classe nominati ragionieri capi di 2ª classe (L. 4500):
Pertusio rag. Carlo — Catapano rag. Mauro.

Con R. decreto del 26 agosto 1907:

Sanna rag. Giuseppe, vice ragioniere di 1ª classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute.

Con R. decreto del 12 settembre 1907:

Borello cav. Luigi, ragioniere di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età.

Con R. decreto del 17 ottobre 1907:

Pistilli Achille, applicato di 2ª classe nell'Amministrazione centrale (L. 2000), nominato ufficiale d'ordine di egual classe e con lo stesso stipendio nell'Amministrazione provinciale.

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con R. decreto del 17 ottobre 1907:

Rossi Antonio, delegato di 1ª classe, richiamato in attività di servizio, a sua domanda.
Cavallo Ovidio, id. di 2ª id. id. id.
Araldo Pier Francesco, id. di 3ª id. id. id.

Con R. decreto del 30 settembre 1907:

Colombini cav. Giuseppe, commissario di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio.
Giordano cav. Vincenzo, delegato id., collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio.
Bogno Vittore, id. id., collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio.
D'Agnese Filippo, delegato id., collocato a riposo, a sua domanda, per motivi di salute.
Festucci Antonio, id. id., collocato a riposo, a sua domanda, per motivi di salute.

Con R. decreto del 17 ottobre 1907:

De Riso dott. Gregorio, vice commissario di 2ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.
Barone Ernesto, delegato id., collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.
Formichella Giuseppe, id. di 1ª classe, collocato in aspettativa di ufficio, per ragioni di salute.

Con R. decreto del 17 ottobre 1907:

Ramo Francesco, archivista di 2ª classe, richiamato in attività di servizio, a sua domanda.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei vaglia e dei risparmi

Servizio dei vaglia e dei titoli di credito

Resoconto sommario delle operazioni eseguite a tutto il mese di aprile 1907.

Debito.		Credito.	
Per vaglia e titoli di credito emessi nel mese di aprile dell'esercizio 1906-907 . . . . L.	119,105,655 19	Per vaglia e titoli di credito pagati nel mese di aprile dell'esercizio 1906-907 . . . L.	112,841,622 25
Per vaglia e titoli di credito emessi nei mesi precedenti dell'esercizio stesso. . . . . »	1,070,750,587 06	Per vaglia e titoli di credito pagati nei mesi precedenti dell'esercizio stesso. . . . . »	1,083,410,039 31
Somma a tutto il mese di aprile 1907 . L.	1,189,856,242 25		
Per vaglia e titoli di credito rimasti da pagare alla fine dell'esercizio precedente . . . »	68,918,611 38		
Somma complessiva del debito L.	1,258,774,853 63	Somma complessiva del credito L.	1,196,251,661 56

RIASSUNTO.

Debito . . . . L.	1,258,774,853 63
Credito . . . . »	1,196,251,661 56
Differenza a debito a tutto aprile 1907 . . . L.	62,523,192 07

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 874,473, per L. 150 al nome di *Bertalotto* Caterina fu Paolo, moglie di Capello Michele, domiciliata in Torino - libera - fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Bertolotti* Caterina fu Paolo, ecc., (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 novembre 1907.

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 52,130 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, già n. 313,043 del consolidato 5 0[0 per L. 427.50-399 al nome di Manlio *Angela* fu Timoteo, sotto l'amministrazione di Luigi Scoppa di lei marito, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Manlio *Maria-Angela* fu Timoteo, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 novembre 1907.

Il direttore generale
MORTARA.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Mancaruso Vitaliano di Raffaele, ha denunziato lo smarrimento della ricevute n. 53 ordinale, n. 322 di protocollo e n. 1477 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Catanzaro, in data 22 ottobre 1907, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 1443.75, consolidato 3 75 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Mencarelli Metello fu Narciso, notaio a Catanzaro, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 22 novembre 1907.

Il direttore generale
MORTARA.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Borra Carlo fu Salvatore ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 83 ordinale, n. 869 di protocollo e n. 26 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Alessandria, in data 18 luglio 1906, in seguito alla presentazione di due certificati della rendita complessiva di L. 30, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1906.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Borra Carlo suddetto i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 22 novembre 1907.

Il direttore generale
MORTARA.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO del Regno d'Italia

Numeri delle 4990 obbligazioni della già compagnia generale dei canali d'irrigazione italiani (Canale Cavour), il cui servizio passò a carico dello Stato in forza dell'articolo 3 della Convenzione 24 dicembre 1872 annessa alla legge 16 giugno 1874, n. 2002 (serie 2ª), state sorteggiate nella 42ª estrazione del 4 novembre 1907.

Dal N.	1131	al N.	1140	Dal N.	1501	al N.	1510
»	1551	»	1560	»	1731	»	1740
»	1931	»	1940	»	2271	»	2280
»	2401	»	2410	»	2441	»	2450
»	2461	»	2470	»	2691	»	2700
»	2911	»	2920	»	3171	»	3180
»	3511	»	3520	»	3521	»	3530
»	3601	»	3610	»	3751	»	3760
»	4291	»	4300	»	4401	»	4410
»	4611	»	4620	»	4641	»	4650
»	4951	»	4960	»	5651	»	5660
»	5701	»	5710	»	5821	»	5830
»	5831	»	5840	»	6221	»	6230
»	6321	»	6330	»	6441	»	6450
»	6861	»	6870	»	6981	»	6990
»	7491	»	7500	»	7611	»	7620
»	7961	»	7970	»	8171	»	8180
»	8381	»	8390	»	8691	»	8700
»	9011	»	9020	»	9331	»	9340
»	9561	»	9570	»	9731	»	9740
»	9761	»	9770	»	10091	»	10100
»	10431	»	10440	»	10811	»	10820
»	10911	»	10920	»	11071	»	11080
»	11301	»	11310	»	11341	»	11350
»	12151	»	12160	»	12471	»	12480
»	12801	»	12810	»	12991	»	13000
»	13231	»	13240	»	14021	»	14030
»	14321	»	14330	»	14491	»	14500
»	14821	»	14830	»	15061	»	15070
»	15271	»	15280	»	15291	»	15300
»	15371	»	15380	»	15651	»	15660
»	15801	»	15810	»	16851	»	16860
»	16961	»	16970	»	17311	»	17320
»	17391	»	17400	»	17401	»	17410
»	17461	»	17470	»	17621	»	17630
»	17731	»	17740	»	17761	»	17770
»	18011	»	18020	»	18181	»	18190
»	18231	»	18240	»	18331	»	18340
»	18421	»	18430	»	18571	»	18580
»	18651	»	18660	»	18881	»	18890
»	19221	»	19230	»	19501	»	19510
»	19981	»	19990	»	20461	»	20470
»	20591	»	20600	»	20761	»	20770
»	20841	»	20850	»	21241	»	21250
»	21781	»	21790	»	22131	»	22140
»	22241	»	22250	»	22381	»	22390
»	22591	»	22600	»	22751	»	22760
»	22801	»	22810	»	22871	»	22880
»	23201	»	23210	»	23631	»	23640
»	24041	»	24050	»	24401	»	24410
»	24431	»	24440	»	24921	»	24930
»	25111	»	25120	»	25601	»	25610
»	25811	»	25820	»	25911	»	25920

Dal N.	25981	al N.	25990	Dal N.	26171	al N.	26180
»	26221	»	26230	»	26441	»	26450
»	26611	»	26620	»	26831	»	26840
»	27051	»	27060	»	27391	»	27400
»	27401	»	27410	»	27471	»	27480
»	27721	»	27730	»	28221	»	28230
»	28571	»	28580	»	28861	»	28870
»	28981	»	28990	»	29091	»	29100
»	29351	»	29360	»	29381	»	29390
»	30321	»	30330	»	30601	»	30610
»	30801	»	30810	»	31131	»	31140
»	31241	»	31250	»	31771	»	31780
»	31911	»	31920	»	31991	»	32000
»	32031	»	32040	»	32161	»	32170
»	32351	»	32360	»	32881	»	32890
»	33051	»	33060	»	33401	»	33410
»	33821	»	33830	»	33871	»	33880
»	33911	»	33920	»	34131	»	34140
»	34431	»	34440	»	35421	»	35430
»	35611	»	35620	»	36031	»	36040
»	36091	»	33100	»	36491	»	36500
»	36771	»	36780	»	37381	»	37330
»	37821	»	37830	»	37901	»	37910
»	37981	»	37990	»	38031	»	38040
»	38061	»	38070	»	38371	»	38380
»	38811	»	33820	»	39601	»	39610
»	39701	»	39710	»	39761	»	39770
»	40091	»	40100	»	40111	»	40120
»	40531	»	40540	»	40701	»	40710
»	40831	»	40840	»	40891	»	40900
»	41551	»	41560	»	41781	»	41790
»	42461	»	42470	»	43011	»	43020
»	43041	»	43050	»	43841	»	43850
»	44041	»	44050	»	41311	»	44320
»	44641	»	44650	»	44711	»	44720
»	44941	»	44950	»	45021	»	45030
»	45041	»	45050	»	45211	»	45220
»	45361	»	45370	»	45611	»	45620
»	45971	»	45980	»	46061	»	46070
»	46351	»	46360	»	46461	»	46470
»	46671	»	46680	»	46711	»	46720
»	47301	»	47310	»	47481	»	47490
»	47961	»	47970	»	48021	»	48030
»	48031	»	48090	»	48491	»	48500
»	49301	»	49310	»	49411	»	49420
»	49451	»	49460	»	49701	»	49710
»	49781	»	49790	»	50271	»	50280
»	51061	»	51070	»	51751	»	51760
»	52181	»	52190	»	52191	»	52200
»	52301	»	52310	»	52581	»	52590
»	52611	»	52620	»	52981	»	52990
»	53021	»	53030	»	53631	»	53640
»	53721	»	53730	»	54141	»	54150
»	54811	»	54820	»	54981	»	54990
»	55131	»	55140	»	55461	»	55470
»	55801	»	55810	»	56751	»	56760
»	56831	»	56840	»	56841	»	56850
»	56931	»	56940	»	57351	»	57360
»	57531	»	57540	»	58181	»	58190
»	58531	»	58540	»	58541	»	58550
»	58621	»	58630	»	59051	»	59060
»	59101	»	59110	»	59161	»	59170
»	59341	»	59350	»	59641	»	59650
»	59891	»	59900	»	59911	»	59920
»	60061	»	60070	»	60631	»	60640
»	60951	»	60960	»	61651	»	61660
»	61861	»	61870	»	63021	»	63030

Dal N.	63121	al N.	63130	Dal N.	63941	al N.	63950
»	64421	»	64430	»	64531	»	64540
»	64871	»	64880	»	65261	»	65270
»	65391	»	65400	»	65411	»	65420
»	65431	»	65440	»	65581	»	65590
»	65631	»	65640	»	63971	»	65980
»	65931	»	65990	»	66681	»	66690
»	66771	»	66780	»	67091	»	67100
»	67251	»	67260	»	67421	»	67430
»	67751	»	67760	»	67851	»	67860
»	68321	»	68330	»	68361	»	68370
»	68471	»	68480	»	68571	»	68580
»	68851	»	68860	»	69161	»	69170
»	69311	»	69320	»	69441	»	69450
»	70011	»	70020	»	70141	»	70150
»	70181	»	70190	»	70621	»	70630
»	70791	»	70800	»	71081	»	71090
»	71171	»	71180	»	71421	»	71430
»	71551	»	71560	»	71591	»	71600
»	71711	»	71720	»	71831	»	71840
»	71901	»	71910	»	72061	»	72070
»	72151	»	72160	»	72731	»	72740
»	73541	»	73550	»	73961	»	73970
»	74011	»	74020	»	74561	»	74570
»	75551	»	75560	»	75651	»	75660
»	75861	»	75870	»	76001	»	76010
»	76371	»	76380	»	76391	»	76400
»	76771	»	76780	»	76931	»	76940
»	77281	»	77290	»	77591	»	77600
»	78451	»	78460	»	78661	»	78670
»	78671	»	78680	»	78891	»	78900
»	78951	»	78960	»	79021	»	79030
»	79801	»	79810	»	80351	»	80360
»	80711	»	80720	»	80841	»	80850
»	81081	»	81090	»	81141	»	81150
»	81301	»	81310	»	82241	»	82250
»	82291	»	82300	»	82611	»	82620
»	84551	»	84560	»	84771	»	84780
»	84931	»	84940	»	85341	»	85350
»	85651	»	85660	»	85931	»	85940
»	86591	»	86600	»	87081	»	87090
»	87211	»	87220	»	87951	»	87960
»	88911	»	88920	»	88941	»	88950
»	89571	»	89580	»	89581	»	89590
»	89691	»	89700	»	89881	»	89890
»	90131	»	90140	»	90191	»	90200
»	90511	»	90520	»	90631	»	90640
»	90731	»	90740	»	90951	»	90960
»	91681	»	91690	»	92421	»	92430
»	92631	»	92640	»	92771	»	92780
»	92841	»	92850	»	93031	»	93040
»	93421	»	93430	»	93861	»	93870
»	93941	»	93950	»	94081	»	94090
»	94321	»	94330	»	95161	»	95170
»	95431	»	95440	»	96401	»	96410
»	96431	»	96440	»	96441	»	96450
»	96551	»	96560	»	96701	»	96710
»	97111	»	97120	»	97281	»	97290
»	97441	»	97450	»	97461	»	97470
»	97861	»	97870	»	97951	»	97960
»	98311	»	98320	»	98661	»	98670
»	98731	»	98740	»	98931	»	98940
»	99081	»	99090	»	99861	»	99870
»	100101	»	100110	»	100821	»	100830
»	101751	»	101760	»	101891	»	101900
»	102401	»	102410	»	102641	»	102650
»	104111	»	104120	»	104221	»	104230

Dal N.	104421	al N.	104430	Dal N.	104781	al N.	104790
»	105121	»	105130	»	105261	»	105270
»	105471	»	105480	»	105631	»	105690
»	105691	»	105700	»	105881	»	105890
»	105921	»	105930	»	106131	»	106140
»	106351	»	106360	»	107281	»	107290
»	107571	»	107580	»	107641	»	107650
»	107751	»	107760	»	107871	»	107880
»	107891	»	107900	»	108241	»	108250
»	109461	»	109470	»	109891	»	109900
»	109971	»	109980	»	110011	»	110020
»	110621	»	110630	»	110741	»	110750
»	110971	»	110980	»	111231	»	111240
»	111271	»	111280	»	111831	»	111840
»	112351	»	112360	»	112431	»	112440
»	112821	»	112830	»	113231	»	113240
»	113831	»	113840	»	113921	»	113930
»	113971	»	113980	»	113991	»	114000
»	114121	»	114130	»	114341	»	114350
»	114701	»	114710	»	114861	»	114870
»	115131	»	115140	»	115191	»	115200
»	115371	»	115380	»	115461	»	115470
»	115661	»	115670	»	115901	»	115910
»	116031	»	116040	»	116261	»	116270
»	116741	»	116750	»	116751	»	116760
»	116771	»	116780	»	117181	»	117190
»	117901	»	117910	»	118091	»	118100
»	118141	»	118150	»	118431	»	118440
»	118541	»	118550	»	119061	»	119070
»	119081	»	119090	»	119241	»	119250
»	119371	»	119380	»	119881	»	119890
»	119921	»	119930	»	120071	»	120080
»	120161	»	120170	»	120171	»	120180
»	120191	»	120200	»	120211	»	120220
»	120251	»	120260	»	120341	»	120350
»	120581	»	120590	»	120831	»	120840
»	120851	»	120860	»	121251	»	121260
»	121501	»	121510	»	121681	»	121690
»	121691	»	121700	»	121851	»	121860
»	122611	»	122620	»	122851	»	122860
»	124051	»	124060	»	124261	»	124270
»	124321	»	124330	»	124501	»	124510
»	125151	»	125160	»	125351	»	125360
»	125391	»	125400	»	125721	»	125730
»	125841	»	125850	»	126251	»	126260
»	126511	»	126520	»	126821	»	126830
»	127461	»	127470	»	127921	»	127930
»	128681	»	128690	»	129171	»	129180
»	130081	»	130090	»	130201	»	130210
»	130511	»	130520	»	130541	»	130550
»	130751	»	130760	»	130801	»	130810
»	130941	»	130950	»	130971	»	130980
»	131141	»	131150	»	131231	»	131240
»	131301	»	131310	»	131371	»	131380
»	131551	»	131560	»	131631	»	131640
»	131781	»	131790	»	131791	»	131800
»	131871	»	131880	»	132281	»	132290
»	132301	»	132310	»	132471	»	132480
»	132661	»	132670	»	133011	»	133020
»	133341	»	133350	»	133531	»	133540
»	133571	»	133580	»	133611	»	133620
»	134261	»	134270	»	134641	»	134650
»	134731	»	134740.				

Le obbligazioni estratte cessano di fruttare con tutto dicembre 1907; ed il pagamento del relativo capitale in L. 500 per ciascuna, unitamente al premio di L. 100, sul quale grava l'imposta di ricchezza mobile del 20 0[0 verrà effettuato dal 1° gen-

naio successivo, in seguito a restituzione delle obbligazioni stesse, rappresentate da titoli unitari di una obbligazione e da titoli quintupli di cinque obbligazioni, munite delle cedole semestrali dal n. 91, scadenza 1° luglio 1908, al n. 106, scadenza 1° gennaio 1916, che non sono più pagabili in conto interessi:

nello Stato in ragione di L. 580 per obbligazione, mediante mandati esigibili presso la sezione di R. tesoreria, che dalla Direzione generale saranno emessi in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione generale od a mezzo delle Intendenze di finanza;

a Parigi in Fr. 580 presso la Società del Credito industriale e commerciale;

a Londra in lire sterline 23.4 dalla Casa C. I Hambro e figlio.

Roma, il 4 novembre 1907.

Per il direttore generale
LUBRANO.

Per il direttore capo della 6ª divisione
ENRICI.

Per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti
MONACELLI.

AVVERTENZA

(Articolo 194 del regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870 n. 5942).

I possessori delle obbligazioni o delle cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli uffici delle sezioni di R. tesoreria e degli altri contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative obbligazioni o cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro, non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora la sezione di R. tesoreria e gli altri contabili incaricati del pagamento, paghino l'importare delle cedole esibite la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'obbligazione o della cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi, 23 novembre, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.98 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 23 novembre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell' industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

22 novembre 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 29 47	101 41 47	101.81 28
3 1/2 % *netto*.	102.01 75	100 26 75	100 63 85
3 % *lordo*....	69 41 67	68 21 67	69.06 74

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Anche facendo molta tara alle notizie che i corrispondenti da Lisbona inviano ai loro giornali, è però innegabile che la situazione nel Portogallo si aggrava e che la opposizione alla dittatura Franco dalla stampa passa alla piazza, con movimenti che minacciano seriamente il trono del Re Carlo.

Un dispaccio al *Liberal* di Madrid, dice:

« La censura è severissima. I cittadini sono minacciati della deportazione in Africa. Un gabinetto apre tutte le lettere sospette. Ad Oporto fu avviata la procedura contro tredici giornali. Ragguardevoli uomini politici passano nelle file dei repubblicani. Si considera come inevitabile la caduta della monarchia. Nel pomeriggio di domenica esplose nella strada per Barrenha una bomba che uccise due persone le quali l' avevano fabbricata; erano il medico Gonzales Lopez e l'elettrotecnico Herredia. La bomba doveva essere lanciata nel teatro reale di San Carlo. Furono subito fatti 38 arresti e più tardi se ne fece un altro centinaio. Molte famiglie emigrano in Spagna ed in Francia. L'effervescenza è generale ».

All'*Evening Standard* si telegrafano poi interessanti particolari sull'azione repressiva del Governo e che, se veri, dimostrerebbero tutta la gravità della situazione. Il corrispondente assicura che 1200 uomini di fanteria e 500 di cavalleria, che formano la guardia municipale di Lisbona, sono consegnati da alcuni giorni. Sei ufficiali, uno dei quali di marina, furono arrestati. Il comandante del palazzo di Lisbona ha dato le dimissioni per poter protestare contro questi arresti. Due navi da guerra portoghesi, i cui equipaggi sono sospetti di mancanza di fedeltà, saranno fatte partire per le colonie. Gli scorsi giorni sono state arrestate 135 persone. Gli arrestati sono custoditi nelle caserme. Furono sequestrate 134 bombe. Tutti i giornali di Lisbona, eccetto tre, sono stati messi sotto processo. Gli uffici postali non accettano lettere senza il nome e l'indirizzo di chi le spedisce.

*
* *

L'ostruzionismo croato alla Camera Ungherese, del quale dicemmo nel nostro diario di ieri, minaccia di provocare una grave crisi in Ungheria.

I giornali di Budapest informano che il presidente della Camera, Justh, minacciava di dimettersi se la maggioranza della Camera avesse insistito nel voler applicare in modo illegale il regolamento interno contro i croati, adottando il metodo finora seguito dai due vice presidenti. E poichè ieri l'altro la Camera col suo contegno mostrò di dare ragione a questi ultimi, Justh ha dichiarato ieri di voler abbandonare il suo posto.

Il Gabinetto, per evitare una crisi presidenziale, si radunò d'urgenza e si dichiarò solidale coll'Justh. I ministri ritenevano che questo passo avrebbe influito per calmare gli animi e far sì che la maggioranza si acquetasse ai voleri del presidente, ma così non è avvenuto. La maggioranza, costituita in gran parte di elementi fanatici, continua ad insistere affinchè il presidente, con una applicazione estremamente rigorosa del regolamento, renda impossibile l'ostruzionismo anche a rischio di uscire dalla legalità.

Si prevede che questo contegno della maggioranza costringerà il Justh a mantenere le sue dimissioni e il Gabinetto a seguirlo sulla stessa via.

In proposito il *Magyar Hirlap* pubblica alcune notevoli dichiarazioni fatte nei corridoi della Camera dal ministro conte Andrassy e riguardanti la situazione. Il ministro chiese al dissidente del partito della indipendenza Farkashazy se i dissidenti faranno l' ostruzione nel dibattito sulla legge di autorizzazione. Il Farkashazy rispose che essi faranno parecchie obbiezioni a quella legge. Il conte Andrassy scalzò le obbiezioni e dichiarò che i deputati ungheresi hanno il dovere di non creare ostacoli al Governo, nella presente critica situazione creata dall'ostruzionismo dei croati. Il Farkashazy replicò che i dissidenti non creerebbero difficoltà al Governo ove fosse loro assicurata l'istituzione della Banca ungherese indipendente. Il conte Andrassy disse allora: « Ciò è impossibile. La questione fu omessa dal compromesso e non sarebbe onesto metterla adesso sul tappeto ».

***

Il ministro turco Selim Mehlame pascià, dopo aver compiuto la sua missione a Roma ed aver consegnato al nostro Re l'alta onorificenza conferitagli dal Sultano, si è recato a Vienna e fu ieri ricevuto dal ministro degli affari esteri di Austria-Ungheria barone Achrenthal.

Secondo la *Neue Freie Presse*, lo scopo del viaggio di Selim pascià sarebbe quello di persuadere il Gabinetto viennese a rinunziare all'articolo del progetto di riforma giudiziaria in Macedonia, che concerne il controllo europeo, o almeno a modificare l' articolo nel senso che il controllo sia affidato a funzionari europei, già residenti in Macedonia.

Il giornale osserva a questo proposito che Selim arriva alquanto in ritardo, perchè le conferenze degli ambasciatori a Costantinopoli ebbero per risultato un accordo completo circa la riforma giudiziaria in Macedonia.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, iermattina, accompagnato dal generale Brusati, si recò a visitare i lavori del palazzo internazionale di agricoltura, a Villa Umberto I.

Trovavansi a ricevere il Sovrano il presidente della Commissione Reale senatore Faina, il cav. Koch, gli ingegneri Profili, De Vito e Panucci, la Commissione tecnica e gli ingegneri Rossi e Salvatori dell'impresa Vitali, assuntrice dei lavori.

S. M. visitò tutti i locali dell'erigendo palazzo, esprimendo ai presenti il suo alto compiacimento.

S. A. R. la Duchessa di Aosta, proveniente da Napoli, è giunta ieri a Roma, ospite di S. M. il Re.

Nella diplomazia. — Ieri, a Costantinopoli, dopo il Selamlik, S. M. il Sultano ricevette in udienza l'ambasciatore d'Italia, marchese Imperiali, che gli consegnò una lettera di S. M. il Re Vittorio Emanuele III, con la quale il Sovrano lo ringrazia per l'ordine dell'Hanedani testè conferitogli.

La distribuzione della beneficenza Regale. — Ieri si è riunita nuovamente la Commissione incaricata della ripartizione delle centomila lire destinate da S. M. il Re agli ambulatorî dei bambini poveri di Roma in occasione della nascita della Principessa Giovanna.

La Commissione deliberò di assegnare l'elargizione Reale nel modo seguente:

Prima categoria: Ambulatorio-scuola San Giuseppe, in via Germanico, lire 10 mila — Ambulatorio soccorso e lavoro, via della Scarpetta, lire 10 mila — Ambulatorio Augusta Balzani, in via Galilei, lire 10 mila.

Seconda categoria: Ambulatorio pei bambini della signora Helbig in via Emilio Morosini, lire 5000 — Casa di cura Regina Margherita della Congregazione di carità, via di Porta Angelica, lire 5000 da erogarsi in apparecchi ortopedici — Ambulatorio della Congregazione di carità, in via Tiburtina, lire 5000, per suppellettile medica — Asilo dei lattanti della baronessa Sonnino, in via Tiburtina, lire 5000 — Ambulatorio pei bambini deficienti e neuropatici, in via Alfieri, diretto dal prof. Sante Desanctis, lire 5000.

Terza categoria: Ambulatorio annesso alla clinica pediatrica, L. 3000 da consegnarsi al prof. Concetti per medicinali e latte ai bambini — Ambulatorio per lattanti del dott. Sergente, in via, Ferruccio, L. 2000 per sussidi di latte e medicamenti ai bambini — La stessa somma per lo stesso scopo alla signorina Lemaire per l'ambulatorio posto in via Marmorata — L. 2000 all'ambulatorio oftalmico del dott. Neuschüler, in piazza dei Mercanti, per medicamenti ai bambini malati di occhi — La stessa somma al dott. Parisotti per l'ambulatorio di via Toscana.

Quarta categoria: Ambulatorio israelitico dei bambini presso la Congregazione di carità israelitica L 1000 — All'opera per la vestizione e dispensa di medicinali ai bambini poveri della contessa Malatesta, ai Prati di Castello, L. 1000 — Sala di allattamento per le madri lattanti povere, diretta dal comm. Tenerani, L. 1000 — Ambulatorio tignoselli del dott. Maccari, in via Bocca della Verità, L. 1000.

*** La Commissione ha destinato inoltre la somma di L. 30,000 per la fondazione di un dispensario di latte che si intitolerà « Principessa Giovanna ».

Ospite illustre. — È giunto a Roma il ministro delle finanze giapponesi, sig. Vakatsuki. L'on. ministro è accompagnato da due segretari: il sig. Mori ed il sig. Juchi.

Si tratterrà tre giorni ed è sceso all'Hôtel Regina.

Per la crisi enologica. — Ci si comunica:

« La Società degli agricoltori italiani, e per essa il suo presidente on. march. Raffaele Cappelli, preoccupata delle gravi difficoltà che incontrano una gran parte di viticoltori per smerciare le ingenti quantità di vino testè prodotto e considerando anche che per grandi quantità di vini poco alcoolici, poco serbevoli e non

adatti al pronto consumo, è vigente un provvedimento che permetta di poterli utilizzare per la distillazione, ha già fatto vivissime premure al ministro delle finanze affinchè egli, a termini dell'art. 4 del testo unico della legge sugli spiriti, voglia proporre al Consiglio dei ministri di elevare, per una conveniente durata di tempo, l'abbuono per la distillazione del vino, facendogli rilevare che ben raramente, come in quest'anno, tale provvedimento viene consigliato da eccezionali bisogni della produzione vinicola.

« È a sperare che l'on. Lacava, convinto delle gravi ragioni addotte dalla Società degli agricoltori italiani, vorrà proporre al Consiglio dei ministri l'invocato provvedimento ».

Pro Calabria. — Il Comitato studentesco di Roma pei soccorsi ai danneggiati dal terremoto in Calabria prepara alcune serate al teatro Argentina e una grande lotteria di beneficenza.

Da oggi è incominciata la raccolta dei doni, numerosi dei quali cospicui per pregio d'arte e per valore reale.

Per gli emigranti agli Stati Uniti. — Il R. Consolato generale di New York telegrafa che, in seguito alla crisi monetaria e del credito attraversata dagli Stati Uniti, ed ai conseguenti numerosissimi licenziamenti di operai da parte di stabilimenti manifatturieri e di imprese di lavori, deve vivamente sconsigliarsi, almeno per ora, la emigrazione diretta a quegli Stati, e particolarmente al distretto di New York.

Terremoto. — Iermattina, a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, venne avvertita una nuova forte scossa di terremoto.

Movimento commerciale. — Il 21 corr. furono caricati a Genova 1090 carri di cui 499 di carbone per il commercio, a Venezia 316 carri, di cui 81 di carbone pel commercio ed a Savona 309 carri, di cui 174 di carbone pel commercio.

Marina militare. — La R. nave *Regina Elena* è giunta ieri a Gibilterra.

Marina mercantile. — Il *Caboto* della Società veneziana è arrivato a Messina da Port Said, diretto a Venezia. Il *Re d'Italia* del Lloyd Sabaudo è partito da Napoli per New York. È pure partito da Napoli per la stessa destinazione l'*Europa* della Veloce. Il *Regina d'Italia* del Lloyd Sabaudo ha transitato da Teneriffa per Genova. Il *Principe di Piemonte* del Lloyd sabaudo è arrivato il 19 a New York, da dove è partito il *Florida* del Lloyd italiano. Il *Venezuela* della Veloce ha transitato a Barcellona per Genova. L'*Europa* della Veloce è passato da Capo Sperone diretto a New York.

ESTERO.

Le officine elettriche in Francia. — Esistono in Francia, a quanto dice il giornale *L'Electricien* 1413 officine elettriche contro 821 officine solamente a gas. Fra queste 1413 officine, 942 sono a corrente continua, 438 a corrente alternata ed il resto, ossia 33, a corrente diretta e alternata.

Le 438 officine a corrente alternata si suddividono: in 157 a corrente monofase, 20 a corrente bifase, 256 a corrente trifase e 5 a corrente monofase e trifase; 831 officine sono idro-elettriche; 169 funzionano ad acqua ed a vapore, a gas d'olio o a gas di carbon fossile; 306 funzionano solamente a vapore; 43 a gas povero; 28 a gas; 10 a petrolio; 7 con l'elettricità (queste ultime sono probabilmente delle officine trasformatrici), ed il resto funziona con processi diversi.

All'Accademia di Francia. — Ieri a Parigi, l'*Académie française* tenne la seduta annuale detta dei premi di virtù Teneva la presidenza Maurizio Barres.

Il grande pubblico parigino come al solito vi assisteva.

Barres ha pronunziato il discorso di uso. Terminando ha fatto allusione ai valorosi soldati francesi che si trovano al Marocco e che sono anche essi dei virtuosi ed ha fatto notare che su tre degli ufficiali caduti sul campo di onore, due sono nativi dell'Alsazia.

Il loro sangue versato, ha soggiunto Barres, sembra attestare l'integrità della patria.

La seduta è terminata con la lettura di alcuni brani dei poemi che hanno riportato il premio al concorso della poesia.

Lo stock del rame. — Secondo la circolare Merton, gli stocks del rame in Inghilterra e Francia erano, il 15 corr., di tonn. 8660, contro 6053 al 31 ottobre p. p., e 6083 al 15 dello stesso mese.

Lo stock visibile, alla stessa data del 15 corr, era di 15,785 tonn., contro 12,728 al 31 ottobre, e 10,683 al 15 ottobre prossimo passato.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUDAPEST, 22. — *Camera dei deputati* — Il presidente del Consiglio, Wekerle, presenta un progetto che autorizza il Governo a fare entrare in vigore il compromesso coll'Austria a cominciare dall'anno 1908, perchè si teme che la discussione parlamentare del compromesso non sarà terminata prima della fine dell'anno.

BERLINO, 22. — *Reichstag.* — Si riprendono i lavori.

La Commissione delle petizioni fa la sua relazione.

VIENNA, 22. — *Camera dei deputati.* — Al termine della seduta viene comunicata una lettera del presidente del Consiglio dei ministri, Beck, con la quale si annuncia che sono state accettate le dimissioni del ministro di Galizia, Dzieduszycgki, e che è stato nominato suo successore Abrahamowicz, già capo del club polacco.

Quando si deve stabilire l'ordine del giorno della seduta prossima, Diamand, socialista polacco, dichiara che, essendo state le ultime elezioni sfavorevoli al partito di Abrahamowicz, questi non può ritenersi nel Gabinetto come uomo che abbia la fiducia della maggioranza del popolo polacco. Propone quindi che venga posta all'ordine del giorno la discussione sulle comunicazioni del presidente del Consiglio relativo alla nomina del nuovo ministro per la Galizia.

La proposta di Diamand viene approvata con 117 voti contro 114. (Vivi applausi da parte dei socialisti).

La prossima seduta è fissata a martedì prossimo.

PARIGI, 22. — *Senato.* — Continua la discussione della relazione sulla catastrofe della *Jena.*

Chautemps crede pericoloso l'affidare all'industria privata la fabbricazione anche parziale delle polveri da guerra. L'oratore chiede al Senato di rinviare le conclusioni della Commissione della Camera al ministro senza farle sue.

Chautemps termina facendo l'elogio dell'ingegnere Vieille, che ha dotata l'armata di mezzi di difesa che presto saranno perfetti.

Monis, relatore della Commissione senatoriale d'inchiesta sulla catastrofe della *Jena*, difende le conclusioni della Commissione senatoriale dedotte dalle deposizioni dei testimoni.

Monis, dice che non si tenne conto del rapporto del comandante Abigard all'ammiraglio Touchard, che segnalava il cattivo stato delle polveri. Se il ministro fosse stato avvertito, la catastrofe si sarebbe evitata. (Movimenti).

Monis conclude che nessuna causa estrinseca intervenne nella esplosione.

Il seguito della discussione è rinviato a domattina.

SOFIA, 22. — *Sobranje.* — Il ministro Payakoff fa l'esposizione finanziaria e afferma che la situazione è ottima.

Dopo un discorso del ministro Guenadieff si approva la risposta al Messaggio del principe.

TOKIO, 23. — Il ministro dell'agricoltura, visconte Kanèko, direttore generale dell'Esposizione internazionale che si terrà a Tokio nel 1912, ha offerto al Corpo diplomatico un pranzo, durante il quale ha esposto gli scopi dell'Esposizione.

Il ministro ha detto che le relazioni del Giappone colle potenze estere non sono mai state così cordiali come ora e si è dichiarato lieto di sapere in via ufficiosa che l'America parteciperà all'Esposizione.

TOLONE, 23. — Un accidente è avvenuto durante gli esercizi di attacco di sottomarini contro le corazzate della squadra del Mediterraneo.

Il sottomarino *Le Bonite*, mentre era sott'acqua, ha avuto un urto col sottomarino *Le Suffleur*. Vi è stato un momento di pànico fra gli equipaggi, ma fortunatamente non vi sono da deplorare che danni materiali.

MADRID, 23. — *Camera dei deputati.* — Si discute un progetto di legge che fissa l'effettivo militare pel 1908 in 80,000 uomini.

Parecchi deputati trovano questa cifra eccessiva ed assicurano che 60,000 basterebbero largamente.

Il presidente del Consiglio, Maura, dichiara che il Consiglio superiore della guerra reclamava 100,000 uomini; la cifra di 80,000 è però sufficiente, dato che l'effettivo della riserva è considerevole.

Soggiunge che con 80,000 uomini sotto le armi sarà possibile istruire un numero sufficiente di soldati ed accordare loro, una volta istruiti, dei congedi temporanei, affinchè possano essere di sostegno alla famiglia e provvedere ai bisogni dell'agricoltura e dell'industria.

LONDRA, 23. — Telegrafano da Tangeri, in data di ieri: Il vapore *Magnus*, noleggiato dal Governo marocchino, è partito per Mazagan, con un battaglione di truppe marocchine, comandate dal colonnello Ibrahim, e parecchi pezzi d'artiglieria.

Lo scopo principale della spedizione è di riprendere Mazagan ai partigiani di Mulay Afid, che attualmente la occupano.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 22 novembre 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.62.
Barometro a mezzodì	757.58.
Umidità relativa a mezzodì	60.
Vento a mezzodì	NE. debole
Stato del cielo a mezzodì	velato.
Termometro centigrado	massimo 13 3.
	minimo 4 2.
Pioggia in 24 ore	—

22 novembre 1907.

In Europa: pressione massima di 789 sulla Russia centrale, minima di 754 al nord-ovest dell'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato al nord, disceso da 1 a 2 mm. altrove; temperatura irregolarmente variata; piogge sul versante Adriatico, Calabria e Sicilia.

Barometro: 759 su Malta, 768 sull'alto Veneto.

Probabilità: venti moderati e forti tra nord e levante; cielo in gran parte nuvoloso; piogge specialmente sul versante Adriatico, sud e Sicilia; mare agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 22 novembre 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Forto Maurizio	sereno	legg. mosso	13 7	?
Genova	1/4 coperto	legg. mosso	8 8	6 0
Spezia	1/2 coperto	calmo	12 8	6 8
Cuneo	coperto	—	6 4	2 3
Torino	nebbioso	—	9 0	2 8
Alessandria	3/4 coperto	—	10 2	4 4
Novara	nebbioso	—	8 8	4 0
Domodossola	nebbioso	—	9 2	1 8
Pavia	coperto	—	9 8	5 6
Milano	coperto	—	9 9	4 1
Como	coperto	—	9 0	3 9
Sondrio	coperto	—	7 2	2 8
Bergamo	coperto	—	6 7	1 9
Brescia	coperto	—	9 0	3 0
Cremona	coperto	—	8 4	3 6
Mantova	3/4 coperto	—	8 0	3 1
Verona	coperto	—	8 3	4 0
Belluno	coperto	—	9 1	1 3
Udine	sereno	—	8 0	1 5
Treviso	1/4 coperto	—	8 3	2 6
Venezia	1/4 coperto	mosso	8 0	3 3
Padova	3/4 coperto	—	8 1	2 3
Rovigo	3/4 coperto	—	6 2	2 5
Piacenza	coperto	—	8 9	3 1
Parma	coperto	—	7 5	4 0
Reggio Emilia	coperto	—	7 5	4 0
Modena	coperto	—	7 6	3 7
Ferrara	3/4 coperto	—	8 0	2 4
Bologna	coperto	—	7 2	3 8
Ravenna	coperto	—	8 8	2 8
Forlì	coperto	—	9 0	5 0
Pesaro	coperto	mosso	9 7	5 9
Ancona	coperto	mosso	11 8	4 2
Urbino	coperto	—	6 2	2 9
Macerata	coperto	—	9 7	3 9
Ascoli Piceno	piovoso	—	11 5	6 5
Perugia	coperto	—	9 1	3 5
Camerino	3/4 coperto	—	5 9	2 6
Lucca	1/2 coperto	—	11 7	3 8
Pisa	1/4 coperto	—	14 6	5 6
Livorno	1/4 coperto	mosso	12 8	5 5
Firenze	sereno	—	11 2	6 2
Arezzo	1/2 coperto	—	10 3	5 3
Siena	1/4 coperto	—	9 8	4 6
Grosseto	coperto	—	16 2	5 8
Roma	1/4 coperto	—	13 9	4 2
Teramo	piovoso	—	11 0	5 0
Chieti	piovoso	—	11 0	4 0
Aquila	coperto	—	7 1	3 0
Agnone	coperto	—	7 7	2 3
Foggia	coperto	—	13 0	5 0
Bari	coperto	mosso	13 0	6 5
Lecce	coperto	—	14 1	10 0
Caserta	sereno	—	14 0	6 0
Napoli	1/4 coperto	legg. mosso	13 7	7 7
Benevento	—	—	—	—
Avellino	coperto	—	10 2	7 2
Caggiano	3/4 coperto	—	9 2	4 2
Potenza	nebbioso	—	6 0	3 7
Cosenza	coperto	—	10 8	6 0
Tiriolo	coperto	—	9 1	4 0
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	17 2	7 0
Trapani	coperto	calmo	18 7	14 8
Palermo	coperto	calmo	18 1	12 3
Porto Empedocle	coperto	mosso	18 0	12 0
Caltanissetta	coperto	—	14 0	10 5
Messina	3/4 coperto	legg. mosso	16 9	12 2
Catania	coperto	molto agitato	17 2	11 9
Siracusa	coperto	agitato	15 5	12 0
Cagliari	coperto	legg. mosso	17 0	10 0
Sassari	coperto	—	15 0	9 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.